



COMUNE DI CINTE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA

PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE

AFFISSIONI E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato

con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 27/11/2009

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Definizioni	pag. 1
Art. 2 – Oggetto del Regolamento	pag. 2
Art. 3 – Ambito di applicazione	pag. 2
Art. 4 – Classificazione del Comune	pag. 2
Art. 5 – Tariffe dell'imposta di pubblicità e del servizio di pubbliche affissioni	pag. 3

CAPO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 6 – Oggetto	pag. 4
Art. 7 – Soggetto passivo	pag. 4
Art. 8 – Dichiarazione	pag. 5
Art. 9 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari	pag. 5
Art. 10 – Rilascio dell'autorizzazione	pag. 6
Art. 11 – Revoca dell'autorizzazione	pag. 6
Art. 12 – Pubblicità effettuata su spazi, aree ed impianti comunali	pag. 7
Art. 13 – Pubblicità ordinaria e modalità di commisurazione	pag. 7
Art. 14 – Pubblicità effettuata con veicoli	pag. 9
Art. 15 – Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni	pag. 9
Art. 16 – Pubblicità varia	pag. 10
Art. 17 – Riduzioni dell'imposta	pag. 11
Art. 18 – Esenzioni dall'imposta	pag. 11

CAPO III DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 19 – Servizio delle pubbliche affissioni	pag. 13
Art. 20 – Criteri generali per la realizzazione del piano degli impianti per le pubbliche affissioni	pag. 13
Art. 21 – Tipologia degli impianti destinati alle pubbliche affissioni	pag. 14
Art. 22 – Ripartizione della superficie degli impianti destinati alle pubbliche affissioni	pag. 14
Art. 23 – Misura del diritto sulle pubbliche affissioni	pag. 15
Art. 24 – Esenzioni dal diritto sulla pubbliche affissioni	pag. 15
Art. 25 – Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni e gestione spazi riservati	pag. 16

CAPO IV
MODALITA' DI PAGAMENTO, RIMBORSI E RISCOSSIONE

Art. 26 – Modalità di pagamento dell'imposta di pubblicità	pag. 17
Art. 27 – Modalità di pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni	pag. 17
Art. 28 – Rimborsi	pag. 18
Art. 29 – Accertamento	pag. 18
Art. 30 – Sanzioni tributarie	pag. 19
Art. 31 – Sanzioni amministrative	pag. 19
Art. 32 – Giurisdizione tributaria in caso di contenzioso	pag. 20
Art. 33 – Procedimento contenzioso	pag. 21
Art. 34 – Riscossione coattiva	pag. 21

CAPO V
MODALITA' DI GESTIONE

Art. 35 – Modalità di gestione dell'imposta e del servizio delle pubbliche affissioni	pag. 22
---	---------

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 – Disposizioni finali.....	pag. 23
------------------------------------	---------

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

DEFINIZIONI

1. È da considerare “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. È da qualificare “sorgente luminosa” qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
3. Si definisce “cartello” un manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
4. Si considera “manifesto” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
5. Si definisce “striscione, locandina e stendardo” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
6. È da considerare “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
7. Si definisce “impianto pubblicitario di servizio” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta sia per luce indiretta.
8. Si considera “cartello di cantiere” la tabella affissa nei cantieri edili dove sono in esecuzione dei lavori con indicazione degli estremi della concessione o autorizzazione edilizia nonché di tutte le altre informazioni previste dalla normativa inclusa la ragione sociale delle imprese operanti nel cantiere. Non rientrano in tale fattispecie tabelle riportanti messaggi pubblicitari, compresi foto, rendering, ecc., ed eventuali cartelli aggiuntivi presenti nell’area di cantiere.
9. È da qualificare “telo estetico o pannello pittorico monofacciale” il telo antipolvere a protezione di ponteggi in opera per la costruzione o la ristrutturazione di immobili, raffigurante le facciate

sottostanti. La collocazione dei predetti teli soggiace alle disposizioni di cui all'art. 17 del presente regolamento.

10. È da qualificare “impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti sia di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna, né come cartello, né come manifesto, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria sia per luce indiretta.

Art. 2

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale l'esecuzione della pubblicità e delle affissioni, nonché l'applicazione e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, in conformità, laddove non derogato ex art. 52 D.Lgs. 446/97, alle disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.
2. Per la pubblicità effettuata con mezzi propri su aree, che siano di proprietà comunale o concesse in godimento dal Comune, sono dovuti la tassa per l'occupazione di suolo pubblico ed un canone di concessione, oltre l'imposta.
3. Per la pubblicità effettuata su impianti di proprietà comunale – ricevuti in affitto – è dovuto un corrispettivo di locazione, oltre l'imposta.

Art. 4

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. A norma dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune appartiene alla V classe avendo una popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello risultante dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica inferiore a nr. 10.000 unità.

Art. 5

TARIFE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge. n. 296/2006, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione del Comune ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno al quale si riferiscono.
2. Per l'anno 2010 le tariffe sono approvate secondo gli importi minimi indicati dal D.Lgs 507/1993 di cui all'Allegato A del presente Regolamento. Qualora non modificate, si intendono prorogate di anno in anno.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Art. 6

OGGETTO

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile e' soggetta all'imposta sulla pubblicità.
2. La predetta imposta si applica altresì agli impianti affissionistici recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili di cui al comma 3 dell'art. 12 del Decreto Legislativo del 15.11.93 n. 507, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20 bis di D.Lgs. 15/11/1993 n. 507.
3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
4. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali, anche se non in via esclusiva, ai quali comunque chiunque può accedere anche soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.
5. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, con il limite stesso della mera propaganda ideologica.

Art. 7

SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, e' colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta, senza obbligo di preventiva escussione, colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al primo comma è tenuto ai sensi del successivo articolo all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

Art. 8

DICHIARAZIONE

- 1) Il soggetto passivo di cui all'articolo precedente e' tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o al concessionario apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.
- 2) La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione: e' fatto obbligo al Comune o al concessionario di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo, in presenza di una continuità tra le esposizioni.
- 3) La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine, fermo restando l'obbligo di rimozione del mezzo entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
- 4) L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi e regolamenti, ivi compreso il presente.

Art. 9

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

1. Il presente regolamento prevede una armonizzazione degli iter autorizzativi con quanto previsto dalle statuizioni del Codice della Strada.
2. In via generale si statuisce che il Comune si avvale della facoltà di cui al comma 6 dell'articolo 23 del Codice della Strada, e cioè di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e delle altre prescrizioni del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modifiche.
3. L'iter autorizzativo terrà altresì conto della collocazione del manufatto pubblicitario, ossia:
 - se il mezzo viene collocato fuori del centro abitato la domanda deve essere presentata all'ente proprietario della strada e si rimanda integralmente alle norme del Codice della Strada e al suo regolamento di esecuzione e di attuazione;
 - se il mezzo viene collocato nel centro urbano, così come definito dall'articolo 3 del Codice della Strada, il richiedente dovrà produrre la seguente documentazione:

- 1) domanda in bollo, fatte salve le esenzioni previste dalla legge, indirizzata all'Ufficio Tecnico del Comune, contenente le generalità del richiedente comprensive di codice fiscale, nonché l'esatta individuazione delle zone in cui si prevede l'installazione di/dei mezzo/mezzi pubblicitari;
 - 2) disegno in duplice copia riportante le esatte misure del/dei mezzo/mezzi nonché le caratteristiche tecniche;
 - 3) foto della zona in cui è prevista l'installazione;
 - 4) eventuale ulteriore documentazione richiesta dall'Ufficio Tecnico competente al rilascio dell'autorizzazione.
4. Non è sottoposta alla preventiva autorizzazione comunale, anche se tenuta al pagamento dell'imposta – ove non esente -, la pubblicità effettuata e rivolta all'interno dei luoghi aperti al pubblico (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano gli stadi e gli impianti sportivi, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali) e quella eseguita con i veicoli per uso privato.
5. Nelle ipotesi delle recinzioni di cantieri "a cielo aperto" – relative ad opere pubbliche o private che abbiano la durata prevista non inferiore a dodici mesi – il Comune si riserva il diritto di collocare o autorizzare impianti pubblicitari sul suolo pubblico, sulla base di un apposito progetto di soluzione tecnica. Qualora le recinzioni insistano esclusivamente sull'area privata, può essere richiesta l'autorizzazione. All'istanza è allegato un progetto di sistemazione, il quale deve essere approvato per il rilascio dell'autorizzazione. Se le recinzioni hanno una durata inferiore ai dodici mesi, si applicano le disposizioni sulla pubblicità temporanea. Le superfici dei suddetti impianti non rientrano nella quantità stabilita ai fini del piano generale degli impianti.

Art. 10

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, il Responsabile del procedimento definito ai sensi dell'art. 9 rilascia o nega motivatamente l'autorizzazione, dopo aver acquisito i pareri ritenuti necessari.
2. La durata dell'autorizzazione è indicata nell'atto di autorizzazione.
3. L'autorizzazione è rinnovabile previo presentazione di domanda di rinnovo prima della scadenza.

Art. 11

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è sempre rilasciata in forma precaria ed è revocabile, oltre che nei casi di mancato pagamento e difformità rispetto all'oggetto dell'autorizzazione, in qualunque momento l'Amministrazione lo ritenga opportuno per la salvaguardia di diritti o di interessi generali.

Art. 12

PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI, AREE ED IMPIANTI COMUNALI

1. Il Comune determina la misura del canone di concessione per la pubblicità effettuata con mezzi propri su spazi ed aree di proprietà comunale o in godimento al Comune. Il canone costituisce il corrispettivo dell'uso straordinario dell'area pubblica e dello spazio circostante occorrente per la visibilità e l'efficacia della pubblicità, nonché compensa tutti gli oneri che fanno carico al Comune in dipendenza dell'utilizzo dei beni per fine pubblicitario.
2. Il Comune determina la misura del canone di affitto per la pubblicità effettuata sugli impianti di proprietà comunale, i quali possono essere concessi singolarmente o per lotti.
3. Il Comune, in caso di affidamento del servizio ad altro soggetto, è coadiuvato dal Concessionario.

Art. 13

PUBBLICITA' ORDINARIA E MODALITA' DI COMMISURAZIONE

(art. 12 D.Lgs. 507/1993)

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta si applica per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.
2. Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai commi 1 e 2.
4. Per la superficie di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%, per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.
5. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
6. Per mezzo pubblicitario si intende ogni impianto, manufatto o cosa materiale mediante il quale la pubblicità è diffusa.
7. Costituisce messaggio pubblicitario qualsiasi figura, fregio, guarnizione, ecc., anche se priva di scritta, quando sia evidente la sua funzione diretta a reclamizzare o individuare un particolare bene o servizio.
8. Nel calcolo della superficie del mezzo pubblicitario sono comprese le cornici che lo racchiudono.
9. I mezzi definiti dagli articoli da 23 a 39 del D.Lgs. 285/92 (e Regolamento di esecuzione ed attuazione), sono assoggettabili all'imposta sulla pubblicità.

10. Sono esclusi dal calcolo della superficie soggetta a tassazione i sostegni non luminosi (piedi, pali, grappe, supporti, ecc.), purché strutturali al mezzo e privi di finalità pubblicitaria, salvo che la struttura non contenga colori o sia comunque integrata con l'iscrizione, che formi un contesto unico riconducibile al presupposto d'imposta.
11. La superficie imponibile risulta dal titolo autorizzativo o dalla superficie del mezzo pubblicitario abusivo, non assumendo rilevanza alcuna le ipotesi di un uso limitato o parziale.
12. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano –per eccesso- al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre al primo, al mezzo metro quadrato superiore; non si fa luogo ad applicazione d'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
13. Non si fa altresì luogo ad applicazione di imposta per le insegne di esercizio fino ad una superficie complessiva di cinque metri quadrati. Intendasi per insegne di esercizio la scritta e/o il simbolo, aventi capacità distintive, in qualunque materiale realizzate che contraddistinguono l'esercizio o l'attività, contenute nella dimensione massima indicata (5 mq.) e non ripetitivi. Non si considerano insegne di esercizio le targhe professionali.
14. Per il mezzo pubblicitario polifacciale l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva, se il mezzo è bifacciale la superficie imponibile è calcolata per ogni singola faccia.
15. Per il mezzo pubblicitario avente dimensioni volumetriche (ad esempio, il globo), l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere circoscritto il mezzo stesso.
16. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo – collocati in connessione tra di loro – si considerano agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario. Non sono considerati in connessione i mezzi pubblicitari situati in località diverse seppure adiacenti, in quanto determinano una discontinuità percettiva della pubblicità.
17. L'iscrizione pubblicitaria costituita da singole lettere, anche se collocate a distanza tra di loro, è soggetta ad imposizione in base alla superficie della figura geometrica entro la quale l'iscrizione è circoscritta per l'intero suo sviluppo.
18. Per la pubblicità relativa a teli estetici o pannelli pittorici monofacciali relativi ad edifici oggetto di intervento, non si considera rilevante ai fini dell'imposta la superficie che riproduce il prospetto dell'edificio stesso, o l'immagine di un'opera d'arte che abbia attinenza con l'edificio o un'immagine a contenuto artistico espressamente riconosciuto nel provvedimento autorizzativo. La presenza di qualsiasi ulteriore elemento rientrante nel presupposto d'imposta, che non potrà comunque superare il 15% della superficie totale dell'impianto, comporta l'applicazione del tributo.
19. I suddetti metodi di calcolo delle superfici si applicano anche per determinare le superfici delle insegne di esercizio fino a cinque metri quadrati, limite dimensionale entro il quale, ai sensi del precedente comma 13, non si fa luogo ad applicazione d'imposta.
20. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili.
21. Qualora la pubblicità ordinaria permanente e temporanea nonché quella effettuata con veicoli venga posta in essere in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 14

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI (art. 13 D.Lgs 507/1993)

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, e' dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'articolo precedente; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'articolo suddetto.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta e' dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta e' dovuta nella misura della meta' a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta e' dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta e' dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatarî che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o da quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe allegate al presente regolamento.
4. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa e' raddoppiata.
5. Per i veicoli di cui al comma 3 non e' dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
6. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente ed esclusivamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni. Per accedere a tale beneficio bisogna risultare iscritti all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori ex Legge 6 giugno 1974 n. 298.
7. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati. Se la pubblicità è effettuata mediante autoveicoli non circolanti (sosta continuativa almeno superiore a giorni cinque), la pubblicità si intende ordinaria a fini tariffari.

Art. 15

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (art. 14 D.Lgs. 507/1993)

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta

indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa allegata al presente regolamento.

2. Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla meta' delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni in base alla tariffa allegata al presente regolamento.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla meta' ivi prevista.

Art. 16

PUBBLICITA' VARIA (art. 15 D.Lgs 507/1993)

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione e' pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, e' dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura stabilita dalle tariffe allegate al presente regolamento.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, anche quando la struttura non è sostenuta da gas leggeri, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla meta' di quella prevista dal comma 2.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, e' dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa allegata al presente regolamento.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione e' quella allegata al presente regolamento.

Art. 17

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' (art. 16 D.Lgs 507/1993)

1. La tariffa dell'imposta di pubblicità, come indicata ai precedenti articoli 13-14-15-16, e' ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 18

ESENZIONI DALL'IMPOSTA (art. 17 D.Lgs 507/1993)

1. Ai sensi di quanto disposto all'art. 17 D.Lgs 507/1993 sono esenti dall'imposta:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte sulle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alla rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 12;
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che ~~non persegua~~ dimostri di non perseguire scopo di lucro. Tali soggetti, per beneficiare dell'esenzione, dovranno presentare idonea documentazione per provare il possesso dei requisiti richiesti.
 - i) le insegne le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
2. Ai fini dell'esenzione dall'imposta di cui al precedente comma l'attività esercitata è quella risultante dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità o accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.

CAPO III

IL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 19

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI (art. 18 D.Lgs. 507/1993)

1. Il servizio delle pubbliche affissioni e' inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio , in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 8 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Fermo restando il piano generale degli impianti e gli spazi privati da destinare alle affissioni dirette nonché quelli destinati ad affissioni riservate, il Comune, avendo previsto all'art _ del presente Regolamento la ripartizione degli impianti ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, ha constatato che l'impiantistica esistente e' conforme alle percentuali stabilite.
3. Le Società aventi la concessione per l'effettuazione di affissioni dirette, devono rispettare perfettamente, in quantità e qualità, le esigenze del Comune.
4. Ulteriori spazi privati per le affissioni saranno eventualmente concessi solo in base al procedimento di cui alla lettera d), comma 1 dell'articolo 9 del presente Regolamento, ossia in caso di riscontrate nuove esigenze, ed a seguito di proposta del settore urbanistico.
5. Il pubblico servizio affissioni è svolto in privativa. Nessuno può provvedere ad affiggere direttamente se non in possesso dei relativi spazi per affissioni dirette regolarmente autorizzati ovvero riservati. Il diritto sulle pubbliche affissioni ha natura tributaria. Deve essere recuperato se evaso, ai sensi della normativa vigente e delle statuizioni del presente regolamento.

Art. 20

CRITERI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. I criteri a cui si farà riferimento per la stesura di un piano generale, che comprenda comunque gli attuali spazi esistenti e sempre che concorrano motivi di effettiva necessità, sono i seguenti:
 - a) Gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso.
 - b) Il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico.
 - c) Il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale

- d) La stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico.
- e) Se il servizio viene affidato in gestione al Concessionario delle pubbliche affissioni e della pubblicità, il Comune ha facoltà di chiedere lo svolgimento di servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica, intendendosi in tale ambito ricompresa ogni forma di cooperazione volta al conseguimento dei fini sopracitati.

Art. 21

TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1. Fatti salvi gli attuali spazi esistenti, riconosciuti conformi nelle quantità e qualità alle effettive esigenze riscontrate ed in sintonia ai criteri di cui all'articolo successivo, nel caso di necessita' di ampliamento o di sostituzione degli stessi, le caratteristiche tecniche degli stessi (colore, formato, etc.) e la modifica del piano degli impianti saranno determinate dall'Ufficio Urbanistico ed approvate dall'organo comunale competente.

Art. 22

RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive ed ai criteri generali precedentemente determinati, avendo superficie complessiva rispondente ai parametri minimi di cui al comma 3 dell'art. 18 del D.Lgs. 507/93 ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, la ripartizione degli stessi è così determinata:
 - a) per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 30% per cento;
 - b) per le affissioni di natura commerciale il 60% per cento;
 - c) per le tipologie di affissioni a titolo gratuito da parte dei soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 507/1993, come disciplinate dal successivo articolo 24 comma 2, è riservato il 10%¹ degli spazi.
 - d) per ciò che riguarda la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette, questo Comune, constatata la congruità e la funzionalità dei mezzi affissionistici pubblici esistenti, nonché la rispondenza alle esigenze ed alle specificità locali ed ai criteri generali di cui all'art. 4, ritiene di non concedere installazioni dei mezzi suddetti. Qualora i competenti uffici comunali riscontrassero nuove esigenze, in virtù ed in armonizzazione del piano generale degli impianti, si potrà, previa adozione di delibera di Giunta Comunale, attribuire ai privati una determinata percentuale di spazi affissionistici.

¹ L'art. 20.2. D.Lgs 507/1993 fissa il limite per l'affissione da parte dei soggetti di cui all'art. 20 nella misura massima del 10% degli spazi dedicati.

Art. 23

MISURA DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(art. 19 D.Lgs 507/1993)

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni e' dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso e' richiesto, un diritto a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per i periodi seguenti e' quella indicata dalle tariffe allegate al presente regolamento.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 e' maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto e' maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli e' maggiorato del 100 per cento.
5. Le disposizioni previste per l'applicazione dell'imposta di pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 24

ESENZIONI DAL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

(art. 20 e 21 D.Lgs 507/1993 e art. 2 comma 7 L. 244/2007)

1. Ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 507/1993 sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
2. Sono altresì esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni in vigore di quanto disposto all'art. 2 comma 7 della L. 244/2007 le affissioni dei soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs 507/1993 e quindi:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali e' prevista l'esenzione ai sensi del comma precedente;

- b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) gli annunci mortuari.

Art. 25

MODALITA' PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E GESTIONE SPAZI RISERVATI (art. 22 D.Lgs 507/1993)

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui e' stata eseguita al completo.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario e' tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la meta' del diritto dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, e' dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

CAPO IV

MODALITÀ DI PAGAMENTO, RIMBORSI E RISCOSSIONE

Art. 26

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITÀ

1. Il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicità effettuata con cartelli, insegne, locandine, targhe, standardi o altro mezzo (art. 13 del presente Regolamento), alla pubblicità con veicoli (art. 14 del presente Regolamento), alla pubblicità con pannelli ed insegne luminose di durata superiore a tre mesi (art. 15 del presente Regolamento) è dovuto per anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato dalle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato al Comune ovvero al Concessionario secondo le modalità prestabilite e rese note.
3. Ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.Lgs 507/1993 il termine per il versamento dell'imposta annuale è fissato al 31 gennaio di ogni anno;
4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare e per quella annuale l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione prima dell'esposizione dei mezzi pubblicitari. Qualora l'importo sia superiore a 1.549,37 l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate. Per le esposizioni realizzate nel corso dell'anno la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle esposizioni stesse; qualora l'esposizione abbia inizio successivamente al 30 settembre ed abbia comunque un importo superiore ad € 1.549,37 la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio esposizione e nel mese di dicembre dello stesso anno.
5. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario.
6. Ai sensi dell'art. 1 comma 166 della L 27.12.2006, n. 296 il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 27

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità stabilite dal Comune o dal Concessionario.

2. Poiché il diritto di affissione ha natura tributaria, ai sensi dell'art. 1 comma 166 della L. 27.12.2006, n. 296, il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 28

RIMBORSI

1. Entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute a titolo di imposta di pubblicità o di diritto sulle pubbliche affissioni mediante apposita istanza; il Comune è tenuto a provvedere nel termine di centottanta giorni.
2. Quanto disposto al comma precedente si applica sia all'imposta di pubblicità che al diritto di affissione stante la natura tributaria dello stesso come chiarito con Circ. Min. 10/1994.
3. Al contribuente spettano sulle somme dovute interessi in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 29

ACCERTAMENTO

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro lo stesso termine devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs.472/1997.
3. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato, salvo che l'avviso di accertamento non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, del funzionario responsabile del tributo al quale può essere chiesto un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale (Commissione tributaria di 1° grado di Trento) a cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
4. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

Art. 30

SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,00.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da € 51,00 ad € 258,00.
3. Le sanzioni di cui ai primi due commi del presente articolo sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene l'adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
4. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una sanzione pari al trenta per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato. Si applica, per tardivi versamenti spontaneamente eseguiti dal contribuente, l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, nei termini e secondo le modalità ivi stabiliti.
5. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni, si applicano interessi in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta a decorrere dal giorno del mancato o parziale pagamento.
6. Non sono irrogate sanzioni al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune o, in caso di gestione in concessione, del concessionario del servizio, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errore del comune o del concessionario del servizio.
7. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
8. Si applicano comunque, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai Decreti Legislativi 471, 472 e 473/1997.

Art. 31

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del corpo di Polizia Municipale, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della Legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.

3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D.Lgs. 507/93, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 600,00 con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.
4. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R.. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.
5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il concessionario del servizio, se non è stato assolto il tributo, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi, di cui ai precedenti articoli 27 e 28.
6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.
7. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del Piano Generale degli Impianti di cui all'art. 3.
8. Tutte le procedure e le facoltà previste dal presente articolo possono essere, previa convenzione, affidate al concessionario del servizio.

Art. 32

GIURISDIZIONE TRIBUTARIA IN CASO DI CONTENZIOSO

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta comunale sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria Provinciale e dalle Commissioni Tributarie Regionali, secondo quanto dispone il D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
2. Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

Art. 33

PROCEDIMENTO CONTENZIOSO

1. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio, si osservano le norme stabilite dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546.
2. Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere, anche in forma sintetica, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso, la Commissione Tributaria competente nonché le relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell'art. 20 del decreto richiamato nel precedente comma.

Art. 34

RISCOSSIONE COATTIVA

- 1) La riscossione coattiva dell'imposta e del diritto si effettua secondo le disposizioni di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97. È altresì consentita, se il Comune lo ritenga più conveniente dal punto di vista strutturale ed organizzativo, procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo, ai sensi del D.Lgs. 112/99. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza. Stessa facoltà è riconosciuta al concessionario, se il servizio è gestito in tale forma. A tale soggetto sono altresì applicabili le norme di cui all'art. 10 della Legge 3.08.1999 n. 265, all'art. 14 della Legge 20.11.1982 n. 890 e alla Legge 22.11.2002 n. 265.

CAPO V

MODALITA' DI GESTIONE

Art. 35

MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA E DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio Comunale che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio ai soggetti di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97.
2. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Se la gestione è affidata al concessionario, lo stesso subentra al comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione. La concessione del servizio potrà essere rinnovata sussistendo le ragioni di convenienza e di pubblico interesse. Il Comune ha facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per ciò che non e' contemplato nel presente regolamento, si rimanda al Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai regolamenti comunali vigenti.

ALLEGATO A - SISTEMA TARIFFARIO

Parte I

Tariffa dell'Imposta comunale sulla pubblicità

In relazione all'imposta di pubblicità sono mantenute le tariffe minime previste agli artt. 12, 13, 14 e 15 del D.Lgs. n. 507/1993 come di seguito indicate, che saranno prese come riferimento per il calcolo dell'imposta secondo i criteri del presente Regolamento:

Pubblicità ordinaria (art. 12 D.Lgs. 507/1993)

- Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo, per ogni metro quadrato di superficie (tariffa base):

Durata:

- per anno solare€ 11,360
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese€ 1,136

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad un anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

- Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, per ogni metro quadrato di superficie (tariffa base maggiorata del 100%):

Durata:

- per anno solare€ 22,720
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese€ 2,272

Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 ed 8,5, la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%.

L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base. La somma della tariffa e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto.

Pubblicità effettuata con veicoli (art. 13 D.Lgs. 507/1993)

- Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie:

Durata:

- per anno solare€ 11,360

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3, sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi indicate.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa. Per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario dei veicoli ha la residenza anagrafica o la sede.

- Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a Kg. 3.000€ 74,370

b) per autoveicoli con portata inferiore a Kg. 3.000.....€ 49,580

c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie.....€ 24,790

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa od illuminata la relativa tariffa base dell'imposta è maggiorata del 100%.

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi (art.14 D.Lgs. 507/1993)

- Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

Durata:

- per anno solare€ 33,053
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese€ 3,305

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad un anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

- Per pubblicità prevista dal precedente ed effettuata per conto proprio dall'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa ivi stabilita.

Pubblicità con proiezione (art. 14 D.Lgs. 507/1993)

- Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

Durata:

- per ogni giorno€ 2,066
- per i primi 30 giorni la tariffa per/giorno€ 2,066
- dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di€ 1,033

Pubblicità varia (art. 15 D.Lgs. 507/1993)

- Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione è pari ad € 11,37.
- Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita l'imposta nella misura di € 49,58.

- Per la pubblicità effettuata con palloni frenati o simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di € 24,79.
- Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di € 2,07.
- Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è pari ad € 6,20.

Parte II

Tariffa del diritto sulle pubbliche affissioni

Misura del diritto (art. 19 e art. 22 D.Lgs. 507/1993)

In relazione all'imposta di pubblicità sono mantenute le tariffe minime previste agli artt. 19 e 22 del D.Lgs. n. 507/1993 come di seguito indicate, che saranno prese come riferimento per il calcolo dell'imposta secondo i criteri del presente Regolamento:

- Per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati:

Durata:

- per i primi 10 giorni.....	€	1,033
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	€	0,310

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%.

L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di € 25,82 per ogni commissione.